



La forma e la sostanza.

FOGLIO INFORMATIVO
Estero: Forfaiting - Sconto pro soluto di Impegni irrevocabili di pagamento a scadenza su Crediti documentari o di effetti in formato internazionale.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione	Credito Emiliano SpA
Iscrizione in albi e/o registri	Iscritta all'Albo delle Banche (n.5350) e all'Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d'Italia (n. 20010) - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
indirizzo della sede legale:	Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 - Reggio Emilia
numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto	Tel.:+39 800 27.33.36
numero di fax	Fax:+39 0522 433969
sito internet:	www.credem.it
indirizzo di posta elettronica	info@credem.it

Riservato all'offerta fuori sede

(da compilare a cura di chi esegue l'offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente)

Nome e Cognome
Indirizzo (via, CAP, Località)
Tel.
Email

Qualifica
Iscritto all'Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. del

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Caratteristiche e rischi tipici del prodotto/servizio

E' un servizio tramite il quale la banca, previa deduzione di interessi di sconto e commissioni, **sconta pro soluto** l'importo di un credito non ancora scaduto vantato da un cliente esportatore verso terzi e derivante da esportazioni di beni e servizi che prevedono dilazioni di pagamento. Contestualmente l'esportatore cede "**senza rivalsa**" alla banca il credito rappresentato da Impegni irrevocabili di pagamento a scadenza su Crediti documentari o da effetti, cambiali tratte (bills of exchange) o pagherò cambiari (promissory notes), redatti in formato internazionale.

Il servizio è destinato prevalentemente ad aziende italiane che **esportano beni strumentali** (impianti, macchinari, ecc.) che prevedono pagamenti dilazionati con durata massima di 60 mesi.

Nel caso di crediti rappresentati da **Impegni irrevocabili di pagamento a scadenza su Credito documentario**, questi, per poter essere scontati pro-soluto, devono essere rilasciati dalla banca emittente, designata o confermante su:

1. Credito documentario per pagamento differito (L/C by deferred payment);
2. Credito documentario per accettazione (L/C by acceptance);
3. Credito documentario per negoziazione (L/C by negotiation).



La forma e la sostanza.

Nel caso di crediti rappresentati da **effetti cambiari**, questi, per poter essere scontati pro-soluto, devono presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere avallati da primaria banca dell'importatore;
2. essere regolarmente bollati e redatti secondo il formato internazionale riconosciuto;
3. il Paese verso il quale è indirizzata l'esportazione deve avere aderito alla Convenzione di Ginevra del 1930 sugli effetti cambiari internazionali o, quantomeno, averne recepito i principi.

I **rischi** connessi a questo servizio sono:

- **rischio di inadempimento contrattuale:** nel caso in cui il cliente non abbia adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti la banca può effettuare azioni giudiziali nei suoi confronti.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Descrizione	Valore
- tasso operazioni in Euro	7,000 % per affidamento fino a 100.000 euro 5,500 % per affidamento oltre 100.000 euro
- tasso operazioni in divisa	Libor (o tasso equivalente) di periodo + spread 4,00 punti
- regime	sconto semplice/composto
- divisore	
- operazioni in Euro	anno civile
- operazioni in divisa	anno commerciale
- giorni banca (sommati alla data scadenza)	20
- commissione d'istruttoria e gestione pratica (management fee)	2,00% dell'importo nominale dell'operazione
- minimo	250 euro
- commissione d'impegno (commitment fee)	2,00% dell'importo nominale dell'operazione
- commissione per effetti in "trust deposit"	0,50‰ per semestre o frazione
- minimo	50 euro
- massimo	260 euro
- commissione di intervento	0,20% (fino al 14/06/2012) 0,22% (dal 15/06/2012)
- minimo	1,55 euro (fino al 14/06/2012) 1,70 euro (dal 15/06/2012)
- commissione di incasso	0,20% (fino al 14/06/2012) 0,22% (dal 15/06/2012)
- minimo	10 euro (fino al 14/06/2012) 10,80 euro (dal 15/06/2012)
- massimo	60 euro (fino al 14/06/2012) 64,80 euro (dal 15/06/2012)
- recupero spese d'incasso	8,26 euro (fino al 14/06/2012) 8,95 euro (dal 15/06/2012)
- maggiorazione per spedizione tramite corriere	25 euro
- maggiorazione per incassi in valuta	8 euro (fino al 14/06/2012) 8,65 euro (dal 15/06/2012)
- insoluti/richiamati (oltre alle spese reclamate dall'estero)	20 euro (fino al 14/06/2012) 21,60 euro (dal 15/06/2012)
- recupero spese per modifiche/esiti	10,85 euro (fino al 14/06/2012) 11,75 euro (dal 15/06/2012)
- recupero spese per bollatura effetti	15 euro
- fotocopie documenti vari	10,33 euro
- certificazione interessi su finanziamenti	80 euro
- commissioni e spese reclamate da altre banche	importo reclamato
- valute accredito netto ricavo	data operazione + 3 L per operazioni in Euro

Aggiornato al 22/03/2012.

Pag. n. 2



La forma e la sostanza.

	forex + 2 L per operazioni in divisa
- costo dei giorni valuta, riferito ad un capitale di euro 516,46	
- per ogni giorno e per ogni punto percentuale	0,01 euro
Imposta sostitutiva e bollatura effetti di volta in volta vigente ai sensi di legge.	
- Recupero spese di invio per comunicazioni periodiche (DDS periodico) (*):	
- Supporto cartaceo	0,67 euro
- Supporto elettronico (mybox)	0
- Recupero spese di invio per comunicazioni di variazione unilaterale (*):	
- Supporto cartaceo	0
- Supporto elettronico (mybox)	0
<i>(*) l'importo ricomprende solo i costi effettivamente sostenuti da parte della Banca e direttamente connessi all'invio di tali comunicazioni (cfr. nuove Istruzioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari"). Qualora dovessero intervenire precisazioni o interpretazioni tese a chiarire che tale voce ricomprende ulteriori costi sopportati dalla Banca quali quelli di produzione o elaborazione di detti documenti, la Banca si riserva fin d'ora la facoltà di adeguarvisi fermo restando il diritto di recesso da parte del Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B."</i>	

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato trimestralmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 (legge sull'usura) relativo alla categoria <<**Anticipi, sconti commerciali**>> può essere consultato in filiale nell'apposito Avviso e sul sito internet della banca www.credem.it

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Art. 12 (Risoluzione)

La Cessionaria ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., qualora la documentazione prodotta e le dichiarazioni fatte dal Cedente risultino non veritiere ovvero quest'ultimo non osservi gli impegni previsti nel contratto stesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

I tempi massimi di chiusura del presente contratto sono di 30 giorni (che si computano dal verificarsi dei presupposti necessari per la chiusura del rapporto).

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo per lettera raccomandata A/R all'Ufficio Compliance Relazioni Clientela, via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia (RE) - o per via telematica alla casella e-mail recweb@credem.it o attraverso il sito internet www.credem.it. La Banca deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 Il Cliente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:

- all'Organismo di conciliazione **Conciliatore BancarioFinanziario** (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente

* presupposto alla chiusura del rapporto, per la peculiarità della linea di credito, è la verifica della definitiva estinzione delle singole operazioni di sconto effettuate a valere sulla linea di credito, se del caso attraverso l'acquisizione di tutti gli elementi o i documenti utili a tale accertamento.



La forma e la sostanza.

presentato un reclamo alla Banca. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.

- all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 100.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca.

Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del cliente consumatore.

LEGENDA

Avallo	Garanzia solidale che l'avallante presta, apponendo sulla cambiale la firma preceduta dall'espressione "per avallo" o altra equivalente, per il pagamento del titolo da parte di uno degli obbligati cambiari.
Cambiale (o effetto)	Titolo di credito all'ordine che contiene un ordine o una promessa di pagamento. Nel primo caso si ha la cambiale in senso proprio o tratta. Nel secondo caso si ha il vaglia cambiario o pagherò cambiario.
Cessione pro-soluto	Trasferimento di un effetto senza alcuna garanzia da parte di chi lo cede in caso di mancato pagamento da parte dell'obbligato cambiario.
Commissione di impegno	Commissione di impegno allo sconto quantificata in misura percentuale e calcolata "pro-rata temporis" sull'importo oggetto dell'impegno allo sconto per il periodo intercorrente tra la data di rilascio dello stesso e quella di sconto.
IRS (Interest Rate Swap)	Il tasso IRS rilevato è pari a quello della vita media dell'operazione
Management fee	Commissione volta a coprire i costi gestionali/amministrativi dell'operazione di sconto.
Netto ricavo	Importo riveniente dallo sconto, determinato deducendo dal valore nominale del credito gli interessi di sconto, calcolati per il periodo compreso tra la data di sconto e quella di scadenza degli effetti più i giorni banca, e le spese/commissioni.
Risoluzione	Scioglimento del rapporto contrattuale dovuto al verificarsi dell'inadempimento contrattuale.
Spread	Maggiorazione applicata su un dato parametro per la determinazione del tasso di interesse applicato.
Tasso di sconto	La misura (espressa in % per anno) usata per determinare la somma da sottrarre al valore nominale del credito quando si vuole determinare il netto ricavo del medesimo.
TEGM	TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO: tasso di interesse mediamente applicato dalla Banca per categorie omogenee di finanziamenti, riferito ad un determinato arco temporale. Il TEGM è calcolato come media aritmetica semplice dei TAEG applicati ad ogni singolo finanziamento (per quanto attiene alle modalità di calcolo si rimanda alle Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio ai sensi della legge sull'usura).